

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di luglio, in Pieve Santo Stefano (AR), Via Madonna dei Lumi n. 4, presso la sede dell'Associazione, alle ore

A richiesta del Governatore della "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIEVE S. STEFANO ODV**", con sede in Pieve Santo Stefano (AR), Via Madonna dei Lumi n. 4, già iscritta al n. 470 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private (codice fiscale: 91006690514) ed oggi regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 7 novembre 2022 al n. 68111.

Io sottoscritto Dottor **GAMBACORTA CARMELO**, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n. 88, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, mi sono recato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria di detta Associazione.

Ho avuto la presenza del signor VENTURI Pier Giorgio, nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 5 novembre 1949, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, Governatore della suddetta Associazione, tale nominato con verbale del Magistrato del 20 luglio 2022.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e dà atto:

a) che sono presenti, personalmente o per delega, numero quarantasette associati su un totale di milletrecentotredici, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

b) che la presente assemblea è stata convocata in prima convocazione per oggi in questo luogo alle ore sedici ed in seconda convocazione, sempre nello stesso luogo, per oggi alle ore diciannove, mediante avviso di convocazione rimasto affisso al pubblico nella sede dell'Associazione, per almeno venti giorni prima di oggi, a norma di statuto;

c) che del Magistrato sono presenti oltre a detto Governatore, i Vice-Governatori Dalla Ragione Giuseppe e Marri Massimo ed i Consiglieri Lacrimini Pierluigi, Donnini Samuele, Manenti Jole, Pellegrini Enrica, Calchetti Gabriele, Tanguenza Alberto, Brizzi Roberto, Franceschetti Francesco;

d) che, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, il Magistrato si è riunito in data 18 giugno 2024 ed ha discusso e approvato all'unanimità le modifiche statutarie all'ordine del giorno, da proporre all'assemblea;

e) che del Collegio dei Revisori sono presenti il Consigliere Piccini Anna Maria;

f) che del Collegio dei Probiviri sono presenti il Presidente Buzzichini Alberto e il Consigliere Piccini Silvano;

g) che tutti gli intervenuti si sono dichiarati pienamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

h) che l'assemblea in prima convocazione, fissata per oggi alle ore sedici è andata deserta.

Dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale e quindi atta a deliberare sul seguente

Registrato ad Arezzo
il 17/07/2024
al n. 7871/1T
euro 0,00

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla bozza di statuto previsto dalla Confederazione delle Misericordie d'Italia;
2. Personalità giuridica;
3. Varie ed eventuali.

In relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno prende la parola il Governatore il quale comunica ai soci che, a seguito delle richieste pervenute dal Comune di Arezzo in occasione della trasmigrazione dell'Ente dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, è necessario, ai fini del mantenimento dell'iscrizione a tale Registro, modificare lo statuto vigente. Si è quindi predisposto uno statuto sociale aggiornato, redatto tenendo conto anche dello "Statuto tipo" consigliato dalla Confederazione delle Misericordie d'Italia, composto di quarantanove articoli, contenente le modifiche richieste. In particolare spiega che verrà aggiunto l'articolo 46 (Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia), eliminati gli articoli 49, 50 e 51, modificati ed integrati gli ulteriori articoli dello Statuto.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità delibera:

A) di approvare le modifiche proposte e, nella sua interezza, il nuovo testo dello Statuto sociale comprensivo delle intervenute modificazioni e la conseguente nuova numerazione, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale e che verrà depositato e pubblicato ai sensi di legge, omissane la lettura da parte di me Notaio per volontà del comparente;

B) di conferire al Notaio rogante l'incarico di procedere al deposito del nuovo statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, a tal riguardo, viene conferito al Governatore, il mandato per apportare al presente atto e allo statuto allegato ogni modificazione che sia obbligatorio effettuare per raggiungere tale scopo e comunque ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile ed opportuna.

Il Presidente inoltre attesta che è stata consegnata al Notaio rogante una perizia giurata redatta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, dal Dottor Rubechi Siro di Pieve Santo Stefano, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 51250 ed asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data odierna, attestante la sussistenza del patrimonio minimo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS quale Associazione avente personalità giuridica, perizia che si allega al presente atto sotto la lettera "C", omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

A tal fine io Notaio certifico di aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare di aver valutato e accertato, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del Codice Terzo Settore, la congruità del patrimonio del suddetto Ente, avente personalità giuridica, al fine di mantenere l'iscrizione al RUNTS, patrimonio che risulta essere alla data del 21 maggio 2024 pari ad euro 173.265,24 (centosettantatremiladuecentosessantacinque virgola ventiquattro).

Inoltre, al fine dell'aggiornamento della denominazione presso la competente Agenzia del Territorio, il Governatore mi dichiara che l'Associazione è proprietaria dei beni immobili siti in **Comune di Pieve Santo Stefano (AR), Via Madonna dei Lumi.**

Non essendovi null'altro da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore diciannove.

nove e trenta.

Il componente richiede le agevolazioni ai fini dell'imposta di bollo e di registro in virtù di quanto disposto dagli articoli 82 e 104 1° comma del Codice del Terzo Settore.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia in cinque pagine intere e parte della sesta di due fogli e da me letto al componente che l'approva.

F.to: Pier Giorgio Venturi, Carmelo Gambacorta Notaio.

Allegato "B" al n. 26274 della Raccolta

STATUTO

Notizie storiche

Statuto del 13 maggio 1896

E' istituita nella terra di Pieve S. Stefano una "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA".

Da notizie ufficiali, la Misericordia di Pieve S. Stefano ha avuto i suoi nuovi natali il 12 aprile 1874 quando alcuni "Soci Fondatori" non meglio identificati decidono di costruire (potremmo dire ricostruire) una "Pia Fraternita di Misericordia" il cui regolamento fu approvato dalla Deputazione provinciale il 10 aprile 1877.

La Commissione Esecutiva si riunì il 25 novembre 1883, dopo avere; ricevuto dal Comune una Sede (con delibera del 21 settembre 1883) in alcune stanze in Via Madonna dei Lumi.

Fu stilato uno Statuto il 6 giugno 1887 e venne presentata dal Governatore di fatto la domanda perché la Confraternita fosse eretta in Ente Morale.

Lo stesso Re Umberto I firmò e Rudinì controfirmò l'istituzione Ufficiale in Ente Morale ed approvò lo Statuto il 27 novembre 1896.

Nel 1899 a Pistoia 40 Confraternite danno vita alla "Federazione delle Misericordie" che nel 1947 diventa "Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia", alla quale la Misericordia di Pieve S. Stefano è affiliata.

La Confraternita dal 7 giugno 1997 ha sede propria in Pieve S. Stefano (provincia di Arezzo, diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro), in Via Madonna dei Lumi n. 4.

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Pieve Santo Stefano l'Associazione **Ente del Terzo Settore** denominata **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIEVE S. STEFANO ODV"** con sede in Pieve Santo Stefano, Via Madonna dei Lumi n. 4, Diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. In seguito chiamata "Confraternita".

Articolo 2 - Principi Ispiratori

La Misericordia di Pieve S. Stefano è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Pieve S. Stefano è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo settore che sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e

321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto, affinché si affermi la "Civiltà dell'Amore".

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) la promozione della donazione di organi;
- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) le iniziative di agricoltura sociale;
- n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- p) le iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 - Attività di Formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le

Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'Associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro e da un cappello nero.

Potrà essere indossata nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per le attività di cui all'Art.4 sarà adottata una divisa nel rispetto dei colori indicati dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia ed in linea con le esigenze funzionali dell'attività.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa la Confraternita di Misericordia di Pieve S. Stefano storicamente, partecipa al Sodalizio della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno, volontario, di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento; del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordia d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza di scopi di lucro

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati;

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi,

anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il Volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Beneficiario.

La Confraternita può rimborsare al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi Operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme", un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E **CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI**

Articolo 15 - Iscrizione

La Misericordia è un Ente del Terzo settore costituita in forma di associazione tra persone fisiche ed eventualmente anche da altre associazioni di volontariato e per lo svolgimento delle proprie attività di cui all' Art.4 si avvale in maniera prevalente delle prestazioni di soci volontari.

Tutti i soci iscritti all' Organizzazione sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

a. **Confratelli attivi (volontari);**

b. **Confratelli soci;**

c. **Confratelli onorari.**

L'ammissione avviene su domanda scritta da presentarsi al Magistrato munita della firma autografa del richiedente può essere inviata anche per e-mail con firma digitale.

Le domande di ammissione devono essere dirette al Governatore, il quale le sottopone al Magistrato che può accettare o respingere la domanda con provvedimento definitivo emesso alla prima riunione utile o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci.

In caso di respingimento della domanda il Magistrato dovrà fornire adeguata motivazione e il candidato a socio potrà presentare istanza di riesame al Collegio dei Probiviri.

Qualora le domande vengano avanzate da minorenni, occorre siano accompagnate dal consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve esser fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Per mantenere l'iscrizione quale socio della Confraternita di Misericordia è necessario versare annualmente la quota associativa.

Il Magistrato, dietro comprovate situazioni potrà esentare il confratello dal versamento della quota associativa annuale, fermi restando i doveri ed i diritti dello stesso.

I confratelli volontari e soci possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei confratelli

I Confratelli Attivi sono coloro che, dopo approvazione del Magistrato, si

impegnano nel servizio delle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli soci sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria; possono partecipare all'Assemblea e hanno diritto di voto e di elezione attiva e passiva.

I Confratelli onorari sono coloro che si sono distinti per benemerenza verso la Confraternita e vengono iscritti con delibera del Magistrato, nell'apposito ruolo dei Confratelli onorari, essi hanno tutti i diritti dei Confratelli soci ma sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Sono considerati Confratelli onorari ed esentati dal pagamento della quota associativa annuale tutti i sacerdoti del clero secolare e regolare e le religiose del Vicariato di Pieve S. Stefano e gli ospiti delle case di riposo e delle case di accoglienza per anziani del Comune di Pieve S. Stefano a fronte di richiesta e delibera di ammissione.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 - Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordia d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea e

valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17.

Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se conferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

Una eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo.

Articolo 22 - Assemblea Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli: attivi, soci ed onorari iscritti al Sodalizio, e riportati nel libro degli associati, da almeno tre mesi, ed è presieduta dal Governatore coadiuvato da un segretario o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal membro del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, e, precisamente, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.

I componenti il Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento, devoluzione del

patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma all'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esistente, dell'Organo di Controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) nominare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita;
- m) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 28 - Il Magistrato Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
 - b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
 - c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art.33.
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di eventuale diniego alla loro definitiva adesione;
- k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli attivi;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- p) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- q) propone alla Confederazione delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati ed il libro delle deliberazioni assembleari;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli attivi e Confratelli soci stabilito dall'Assemblea elettiva. Il numero deve essere dispari e non inferiore a sette.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore con diritto di voto.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data d'iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato i Confratelli con legami di coniugio, di parentela affine al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce preferibilmente una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dal Presidente del Collegio dei Probiviri, con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore per iscritto o in via telematica e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno; esso dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata e dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai Consiglieri.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o in via telematica in caso di necessità ed urgenza.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il governatore

Il governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma, rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie

d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Il Magistrato, ove ritenuto opportuno può eleggere al proprio interno due Vice Governatori; in tal caso ad uno dei due sono conferiti i poteri di cui al presente articolo quale Vice Governatore vicario.

Articolo 33 - Il segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'art. 28.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio, nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali.

In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito e durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in

incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 comma 3.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo

La Confraternita elegge, fino a che non vengano superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, comma 3, dello statuto.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti e di relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio, non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all'Assemblea, con diritto di voto.

CAPO V

ELEZIONE DEGLI ORGANI

Articolo 39 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 29, primo comma;
- c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli attivi e soci da eleggere;
- d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli attivi e soci per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 saranno gli eletti effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti proviviri supplenti;

- e) redige la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre saranno eletti come effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti;
- f) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- g) accerta la regolarità delle deleghe;
- h) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Le liste devono riportare il cognome e nome del Confratello. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli attivi e soci non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti (3/4) degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della commissione elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

CAPO VI

PERSONALE DELLA CONFRATERNITA

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in

virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 si estendono anche alle figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

CAPO VII

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto m) è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli attivi e sostenitori non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta, ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione delle Misericordie d'Italia. Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 25 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi

ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli attivi e sostenitori.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del movimento delle Misericordie e procedere entro 6 (sei) mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del Patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali

operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c..

Articolo 49 - Norme di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.to: Pier Giorgio Venturi, Carmelo Gambacorta Notaio.

ALLEGATO C AL N
26274 DELLA RACCOLTA

Perizia di valutazione ex articolo 2465 Codice civile

Della Confraternita di Misericordia

Via Madonna dei Lumi n.4

52036 Pieve Santo Stefano

codice fiscale 91006690514

Gli associati della Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano Codice fiscale 91006690514, hanno deliberato la trasmigrazione al RUNTS ai sensi del D.Lgs n.117 del 2017. Al sottoscritto Siro Rubechi, iscritto nell'elenco dei revisori contabili al n. 51250 D.M.12/04/1995 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 13 BIS del 21/04/1995, tramite il Governatore hanno chiesto di effettuare la valutazione del patrimonio, al fine di acquisire la personalità giuridica.

Testo normativo.

Il Dl 3 Luglio 2017, n.117 art. 22 secondo comma così dispone:

“Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o fondazione del terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare delle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente, verifica la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso”. Al comma 4 dispone “Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro”.

Introduzione

La Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano, codice fiscale 91006690514, svolge attività di promozione sociale, in particolare assistenza agli anziani ed alle persone più bisognose, svolge anche servizio per la USL territoriale in particolare servizio 118. Le entrate provengono da donazioni da parte della popolazione e da contributi pubblici, USL. Le prestazioni di servizi vengono effettuate da personale volontario, l'ente ha in forza un solo dipendente.



Struttura amministrativa.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del terzo settore, all'articolo 13 regola le scritture contabili e bilancio, al secondo comma precisa "Il bilancio degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa". Cioè i fatti di gestione vengono rilevati contabilmente al momento della manifestazione monetaria. Gli ultimi tre bilanci, anni 2021-2022-2023 sono stati effettuati conformemente a dette disposizioni.

La gestione amministrativa del personale dipendente è affidata a terzi, mentre la gestione contabile è svolta dal governatore con l'ausilio di alcuni volontari, ho riscontrato una ottima gestione finanziaria con controllo giornaliero della gestione di cassa e un buon sistema nell'archiviazione dei documenti contabili. Relativamente alle retribuzioni del dipendente, mi informano che nel mese corrente è stata anticipata la totalità del TFR e altri voci di retribuzioni, quindi non ci sono costi sospesi.

Fonti.

Ho prelevato la seguente documentazione:

movimenti contabili Banca di Anghiari e Stia Credito cooperativo al 21/05/2024;

attestato di deposito vincolato della Banca di Anghiari e Stia al 21/05/2024;

attestato di deposito in c/c Banca Monte dei Paschi di Siena al 08/05/2024;

Copia contratto di acquisto immobile notaio Marco Fanfani del 08/01/2024;

Visure catastali di: Confraternita di Misericordia sede Pieve Santo Stefano e Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano di Pieve Santo Stefano ODV, stesso codice Fiscale;

prospetto attrezzature al 21/05/2024;

Prospetto automezzi al 21/05/2024.

DATA DI RIFERIMENTO.

La data della perizia è al 21 Maggio 2024, data in cui sono stati prelevati i documenti contabili.

Verifica delle voci patrimoniali

Immobili, attrezzature, automezzi riportano il valore residuo e, considerato che il rendiconto è per cassa, lo stesso viene considerato completamente ammortizzato.

Fabbricati in comune di Pieve Santo Stefano:



AMBULANZA N.2	"	"	10.000
AMBULANZA N. 3	"	"	45.000
AMBULANZA N. 4	"	"	82.000
TOTALE VALORE AUTPMEZZI	"	"	173.000
FONDO AMMORTAMENTO	"	"	-173.000
VALORE NETTO	"	"	0

Attrezzatura

Tenda protezione civile	Valore	euro	200
Generatore	"	"	800
Monta scale n. 4 unità	"	"	5.100
Barelle n. 4	"	"	2.350
Ventilatore polmonare n.3	"	"	1.100
Radio trasmettenti n.3	"	"	750
Lifepak n. 3	"	"	20.000
Rimorchio 1	"	"	2.000
Defibrillatori n. 9	"	"	3.600
totale	"	"	35.900
fondo ammortamento			-35.900
Valore netto			0

La situazione finanziaria, comunicata dal governatore e riscontrata dai documenti prelevati, alla data del 21 maggio 2024, risulta essere la seguente:

Banca di Anghiari e Stia credito cooperativo, c/c n. 376 filiale di Pieve Santo Stefano, saldo attivo di euro 104.456,87;

Banca di Anghiari e Stia credito Cooperativo, conto vincolato n. 830 filiale di Pieve Santo Stefano vincolato fino al 21/08/2024 saldo euro 15.000,00;

Banca Monte dei Paschi di Siena, c/c 1901/57 filiale di Pieve Santo Stefano, saldo al 08/05/2024 euro 35.030,15, il conto dalla data citata ad oggi non è stato movimentato.

Totale disponibilità bancarie **euro 154.487,02**

Fabbricati, autorimesse ed uffici " 28.110,00

Totale attività " 182.597,02

Debiti nei confronti dei fornitori di beni e servizi euro 9.331,78

PASSIVITA' POTENZIALI

Da colloqui avuti con il Governatore in merito a passività potenziali, non rintracciate nei documenti contabili, dichiara che non risultano passività potenziali da segnalare.

CAUSE PENDENTI

il governatore riferisce che non risultano cause verso la Confraternita di Misericordia, promosse da terzi, né studi legali per cause giudiziali o stragiudiziali attive o passive.

ACCERTAMENTI IN CORSO

Posizione fiscale e previdenziale

E' stato esaminato il cassetto fiscale dell'associazione, non ci sono pendenze in essere.

È stato prodotto il durc, lo stesso attesta che i contributi INPS e INAIL sono stati pagati.

Riepilogo dei valori peritali

disponibilità liquide (depositi bancari) " 154.487,02

Fabbricati, autorimesse e uffici " 28.110,00

Totale attività " 182.597,02

Totale passività " 9.331,78

Totale patrimonio netto " 173.265,24

CONCLUSIONI

Ai sensi del primo comma dell'articolo 2465, il sottoscritto Siro Rubechi revisore dei conti, attesta che alla data del 21 Maggio 2024 il patrimonio netto della Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano codice Fiscale 91006690514 è superiore a quanto richiesto dall'articolo 22 comma 4 D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, e che lo stesso ammonta ad **euro 173.265,24**.

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi di tecnica professionale



Pieve Santo Stefano *10-7-2024*

Siro Rubechi revisore Legale

Siro Rubechi



Repertorio n. 117334

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

(ART.1 n.4 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno *due* del mese di luglio

in Pieve Santo Stefano (AR), Via Madonna dei Lumi n. 4.

Avanti a me Dottor **GAMBACORTA CARMELO**, Notaio residente in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n. 88 iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo,

è presente il signor:

- **RUBECHI Siro**, nato a Caprese Michelangelo (AR) il 28 gennaio 1939, residente in Pieve Santo Stefano (AR), Via Unità d'Italia n.27 (c.f.: RBC SRI 39A28 B693O), con studio in Pieve Santo Stefano (AR), Via Unità d'Italia n.27, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 51250, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale scritto da persona di mia fiducia su una pagina di un foglio e da me letto al comparente che lo approva.

Siro Rubechi
Carlo Gambacorta



Io sottoscritto Dottor GAMBACORTA CARMELO, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n.88, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.

23 D.Lgs 7.3.2005 n.82.

Sansepolcro, 2 agosto 2024

F.to: Gambacorta Carmelo Notaio